Originale sentenza	€	112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**141,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese — Presidente

dott. ssa Adriana Parlato — Giudice

dott. Raimondo Nocerino — Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 12/2025

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **60702** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

Mancuso Catarinella Antonio Giacomo, nato a Capizzi (ME) il 17/05/1983 (C.F. MNCNNG83E17B660R), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Davide Raffa - pec: avv.davideraffa@pec.it - con cui elett.te domicilia presso il suo domicilio digitale.

Uditi, nell'udienza pubblica del **20.11.2024**, il Relatore Primo Ref. Dott. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Liprino, nonché l'Avv. Davide Raffa nell'interesse del convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. Considerato il contributo difensivo offerto dall'invitato Mancuso Catarinella Antonio Giacomo (documentata memoria del 29.08.2012,

audizione personale dell'11.10.2012 ed integrazione documentale del 23.10.2012) incapace di sollecitare una rimeditazione dell'addebito pre-processuale di responsabilità amministrativa, con l'atto introduttivo del giudizio - depositato il 15.11.2012 ed oggetto di rituale notificazione in data successiva - l'Ufficio di Procura presso questa Sezione Giurisdizionale evocava in giudizio il convenuto, meglio in epigrafe generalizzato, per sentirne affermare la responsabilità amministrativa ed ottenerne, quindi, la condanna al risarcimento del danno erariale, in favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), nella misura di euro **212.864,73**.

II. Prendendo abbrivio dalla *notitia damni* trasmessa dalla Tenenza della GDF di S. Stefano di Camastra (prot. 620042 del 20.10.2011), il Requirente contestava al Mancuso Catarinella di aver falsamente accreditato, nelle domande uniche di pagamento (d'ora in poi, "DUP") di contributi comunitari indirizzate ad AGEA fra il 2005 ed il 2011, di condurre in affitto il cespite identificato al foglio 4 part.lla 8 del catasto terreno del Comune di Cerami, avente consistenza di ha 11,00 e pari al 15,71% dell'intera superficie aziendale ivi dichiarata in propria disponibilità. Come stigmatizzato anche nella richiesta di rinvio a giudizio datata 02.03.2012, attraverso cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia aveva ipotizzato a carico dell'odierno convenuto la commissione di fatti-reato, il Mancuso Catarinella – espone l'atto introduttivo - aveva in effetti falsamente attestato la disponibilità dell'appezzamento in discorso attraverso un contratto verbale di locazione registrato presso Agenzia delle Entrate il 16.05.2005, del quale, tuttavia, la Sig.ra Ferraù Rosa Costanza, nella qualità proprietaria del cespite, aveva denunziato la inesistenza giusta esposto-

querela parimenti accluso alla *notitia damni*. Ricorrendo pertanto una plastica ipotesi di falso dichiarativo-documentale ascrivibile al Mancuso Catarinella, la domanda azionata dall'Attore pubblico mira alla ripetizione di tutti i contributi comunitari indebitamente percetti fra il 2005 ed il 2011 e specificamente identificati alle pp. 1 e 2 dell'atto introduttivo. Infatti – puntualizza l'atto di citazione - a tenore dell'art. 53 del Reg. CE n. 796/2004, letto in relazione all'art. 75 del DPR 445/2000, la dichiarazione infedele resa dal convenuto, per ciascuno degli anni considerati, integra una "*dichiarazione eccessiva intenzionale*" ricorrendo la quale l'aiuto *"non è concesso per l'anno civile considerato"* e, se già concesso, ne determina la decadenza.

III. Costituitosi in atti il 22 marzo 2013, il comparente concludeva, gradatamente, per la sospensione del giudizio per ritenuta pregiudizialità; per la declaratoria di infondatezza dell'azione recuperatrice; infine, per la riduzione del *quantum condannatorio* alla sola quota di contributo accordatagli in corrispondenza della ipotetica, indebita, indisponibilità della citata part.lla 8 del foglio 4 in catasto terreno del Comune di Cerami. A suffragio delle conclusioni così rassegnate:

a) il convenuto sottolineava, preliminarmente, che il provvedimento UCCU.3655 del 07.12.2012 - con cui AGEA aveva ingiunto il recupero in via amministrativa dei contributi concessigli ed oggi contestati a titolo di danno erariale – formava oggetto di impugnazione innanzi al TAR Lazio; che la questione della riconoscibilità o meno, in capo a lui, di una situazione di legittimo "possesso giuridico" dell'appezzamento per cui è controversia costituiva il *thema decidendum* di un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

dallo stesso interposta innanzi alla Corte di Appello di Caltanisetta; che, ancora, il procedimento penale (n. 99/11 R.G.N.R.), scaturito dall'esposto-querela della Ferraù, era in procinto di incipiente definizione con il rito abbreviato. Di qui, la richiesta di sospensione del presente giudizio contabile, con portata di giudicato, delle pregiudicanti controversie amministrativa, civile e penale allora pendenti;

b) il comparente, nel merito, escludeva la ricorrenza di una infedele dichiarazione nei sensi contestatigli dall'Ufficio di Procura. La sua disponibilità titolata del terreno controverso, e quindi la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di DUP, risultava infatti accreditata dalla dichiarazione del Sig. Eugenio Larcan del 16.05.1984 (coerede, fra gli altri con la Ferraù, anche dell'appezzamento controverso). Con la stessa, infatti, il dichiarante riconosceva che il Mancuso Catarinella Santo - padre del convenuto - conduceva in affitto il cespite di che trattasi. Evenienza, questa, suffragata peraltro dalle ricevute rilasciate dalla Ferraù a tale conduttore. Sicché, avendo il comparente stipulato un contratto di affitto dell'azienda in titolarità del padre, egli era subentrato (nel 2006) anche in tale specifico rapporto giuridico di affitto risalente al 1980 ed avente ad oggetto metà della citata particella 8 per una complessiva consistenza di ha 11,00. L'ulteriore metà del fondo, viceversa, costituiva oggetto di un ulteriore contratto di fitto stipulato quali conduttori, in data 15.07.1961, dai suoi zii. Così stando effettivamente le cose, doveva dirsi pertanto irrilevante ai fini dell'accoglimento della pretesa accusatoria - aggiungeva il convenuto – la sentenza n. 76/11 della Corte di Appello di Caltanisetta. Trattasi di decisione con la quale il Giudice dell'impugnazione, pronunziando esclusivamente

sull'ulteriore contratto di affitto stipulato dalla proprietà con i propri zii e solo formalmente avente ad oggetto l'intera consistenza del cespite (*id est*, 22 ha), aveva confermato la sentenza del locale Tribunale di primo grado che, a sua volta, disponeva il rilascio dell'intero immobile quale conseguenza della ritenuta validità ed efficacia della disdetta del contratto di affitto comunicata da parte locatrice agli apparenti conduttori del tutto. In buona sostanza, l'opposizione ordinaria di terzo da lui promossa mirava all'accertamento del suo buon diritto al godimento di metà del cespite – coinvolto, poi, nelle dichiarazioni contenute nelle DUP – maturato in forza del contratto di locazione del 1980, stipulato fra la proprietà del terreno e suo padre, e nel quale egli, quale conduttore di azienda, era *ipso iure* subentrato. Sulle circostanze di fatto, testé riassunte, il convenuto chiedeva ammettersi prova per testi, articolando in comparsa i corrispondenti capitoli ed identificando la persona dei testimoni;

c) il Mancuso Catarinella, ancora nel merito, deduceva l'inattitudine della mera pendenza del procedimento penale – specie in assenza, almeno, di una sentenza di primo grado – ad integrare prova dei fatti contestatigli in citazione. Anche perché, a suo dire, palmare doveva apparire la infondatezza della contestazione penale di responsabilità laddove, nell'ipotizzare a suo carico il delitto di truffa, muoveva dalla asserita falsità della sottoscrizione apposta dalla Ferraù al contratto di affitto allegato al verbale della GdF. Trattasi, in senso opposto, di sottoscrizione senz'altro autentica in quanto corrisponde a quella che la Ferraù vi appose allorché le fu esibito il contratto dai militari della GdF. In ogni caso, poiché si è al cospetto della registrazione di un contratto verbale di affitto, avrebbe poco senso discutersi

dell'autenticità della sottoscrizione di uno dei due (o più) contraenti, atteso che a rilevare è esclusivamente la autenticità della sottoscrizione del dichiarante all'Agenzia delle Entrate (che, in fattispecie, non è la Ferraù);

d) il convenuto, inoltre, assume che la particella controversa non integra oggetto delle dichiarazioni rese nel quadro delle n. 5 domande finalizzate all'ottenimento delle Misure Agroalimentari per le annualità 2005-2006-2007-2008-2009 nonché delle n. 3 domande preordinate ad ottenere l'indennità compensativa relativamente agli anni 2005-2008 e 2009. Inoltre, il contratto unilaterale indubbiato di veridicità neppure potrebbe costituire idoneo documento per conseguire queste specifiche elargizioni. Ne discendeva, secondo il comparente, l'impossibilità di considerare voci di danno erariale risarcibile, in base al costrutto accusatorio, i contributi da lui incassati in ragione delle specifiche domande evocate;

e) il comparente, da ultimo, prospettava che tanto la dichiarazione asseritamente infedele quanto la pretesa indebita utilizzazione di documento inidoneo - ove mai dal Collegio accertate come evenienze realmente verificatesi – fondavano, al più, il diritto dell'erario al recupero della sola quota di contributo corrispondente alla superficie del cespite di cui, nel richiedente, difettava la effettiva disponibilità.

IV. Con ordinanza n. 170/2013, resa all'esito dell'udienza di discussione dell'08 aprile 2013, il Collegio, non definitivamente pronunziando, sospendeva il processo "*in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo civile istaurato presso la Sezione Specializzata Agraria penale e del processo penale promosso con istanza di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nicosia*",

ravvisando, dunque, la "*pregiudizialità tecnico – giuridica*" prevista dall'art. 295 c.p.c.

V. In data 28.11.2023, il P.M. contabile produceva in atti istanza di prosecuzione del giudizio ex art. 107 c.g.c. poi notificata, unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza del 01.12.2023, all'indirizzo pec francesca.gemmellaro@avvnicosia.legalmail.it – coincidente con quello in titolarità del procuratore costituito nell'interesse del comparente ed espressamente indicato da quest'ultimo in comparsa – sì come risultava dalla ricevuta di consegna pec in atti. Per quanto di stretto rilievo, l'istanza del Requirente rappresentava inoltre che i procedimenti pregiudicanti (civile e penale) erano stati definiti, rispettivamente, con sentenza n. 611/2018 (passata in giudicato il 30/11/2019) e sentenza n. 987/2019 (irrevocabile il 28/10/2020). Di quest'ultima, in particolare, veniva sottolineata l'intervenuta trasmissione all'Ufficio di Procura, con attestazione di irrevocabilità, giusta nota prot. 0015593 - 20/11/2023 ed oggetto di allegazione alla medesima istanza.

VI. All'udienza pubblica dell'08.05.2024, preso altresì atto della documentata istanza del P.M. contabile, il Collegio pronunziava a verbale ordinanza dichiarativa dell'interruzione del giudizio. Risultava accreditata in atti, segnatamente, la circostanza che, con decorrenza 12.10.2021 (data, dunque, anteriore al 06.12.2023 in cui l'istanza di prosecuzione del giudizio le veniva notificata a mezzo pec), l'Avv. Francesca Gemellaro, unico procuratore costituito nell'interesse del convenuto, aveva richiesto – e poi ottenuto – la cancellazione dall'apposito albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Enna. L'evenienza - equivalendo a morte,

radiazione o sospensione dell'unico procuratore costituito (ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. sent. n. 999/2024; Id., ord., n. 21359/2020; C. conti, Sez. Giur. FriuliVenezia Giulia, ord. n. 29/2021) – imponeva, per questa via, interrompersi il giudizio.

VII. Riassunto il giudizio nei confronti del convenuto, questi ha depositato in atti memoria di costituzione in data 31.10.2024, instando per l'estinzione del giudizio e per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'azione esperita ex adverso.

VIII. Ricostruiti anzitutto i fatti acclarati dal Tribunale di Nicosia – in ogni caso da tendersi ben distinti, sottolinea il comparente, rispetto alle valutazioni o considerazioni svolte dal Giudice penale – e richiamati taluni elementi fattuali erroneamente non valorizzati dal medesimo Giudicante (pp. da 4 a 7 della comparsa), il Mancuso Catarinella:

(a) oppone, *in limine*, l'intervenuta estinzione del giudizio per essere ampiamente decorsi i termini di legge fra la riassunzione del giudizio ed il momento (28.10.2020) in cui la sentenza 987/2019 della Corte d'appello di Caltanissetta è divenuta irrevocabile;

(b) contesta l'inesistenza del danno erariale, o comunque la sua parziale inesistenza, sul rilievo che, come da consulenza peritale allegata in atti (all. 11), AGEA ha conseguito il recupero almeno di € 26.219,43;

(c) esclude che la sentenza 987/2019, pronunziata dalla Corte di Appello di Caltanisetta possa dispiegare efficacia probatoria in questo giudizio, atteso che:

(i) l'accertamento penale segue allo svolgimento di un giudizio abbreviato e non a dibattimento, nonché per la ragione che le conclusioni

raggiunte dal giudice penale – stante la diversa finalità dell'accertamento dei fatti e la "differente intensità probatoria" del rito abbreviato - non sono utilizzabili nel processo civile/amministrativo alla stregua dell'art. 246 c.p.c. Infatti, la Sig.ra Ferraù – le cui dichiarazioni sono state ritenute rilevanti dal Tribunale penale di Nicosia – aveva, al tempo, cause in corso per il rilascio del fondo in questione e, pertanto, non poteva esserle estraneo l'interesse ad affermare l'inesistenza di diritti in capo al comparente ed ai suoi familiari. Di qui, la sua incompatibilità a fungere da testimone nel processo civile o amministrativo. Per tali ragioni, in altri termini, difettano in fattispecie i presupposti applicativi di cui all'art. 654 c.p.p. (secondo cui "*quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa"*);

(ii) il reato accertato a suo carico dal giudicato penale è – a tenore della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, riformando la sentenza del Tribunale di Nicosia, ha seguito le indicazioni della Suprema Corte di cassazione – è quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. e non quello di truffa ex art. 640 bis c.p. Il fondamento della statuizione del giudice dell'impugnazione, in tema di mutamento del titolo di reato contestato, sta nel fatto che agli enti accertatori è consentito eventualmente eseguire in una fase successiva le opportune verifiche. Ciò significa, in sintesi, che l'erogazione indebita può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'interessato. La condotta prevista e repressa

dall'art. 316 *ter* c.p. non implica invece - ha precisato la Corte di Appello di Caltanisetta - la induzione in errore o un danno per l'ente erogatore. Vi sarebbe peraltro da stigmatizzare che AGEA e l'Ispettorato per l'agricoltura di Enna – e oggi il Requirente – nel richiamare la citata decisione del giudice d'appello penale ne tradiscano lo spirito e le motivazioni, laddove omettono di effettuare gli accertamenti di propria competenza e che il medesimo Giudice ha valorizzato quale potere/dovere dell'organo erogatore;

d) esclude, sulla base anzitutto delle argomentazioni riassunte ai precedenti punti i) e ii), che il P.M. contabile abbia offerto sufficiente prova dei fatti costitutivi della domanda. Non distinguendo fra spunti informativi contenuti negli atti investigativi e prove in senso stretto, il Requirente – deduce parte comparente – ha quindi abdicato ad ogni accertamento intorno al se la porzione di terreno controversa non fosse stata – così come è - effettivamente condotta e coltivata anche agli effetti dell'integrazione della "dichiarazione eccessiva intenzionale" ovvero in ordine alla incidenza della medesima consistenza superficiaria sulla quantificazione delle somme indebitamente erogate: profilo, quest'ultimo, sul quale fa invece luce relazione tecnica allegata sub 11 della propria produzione difensiva. Ulteriormente, evidenzia il convenuto, meriterebbe spiegazione e precisazione la domanda attorea laddove identifica in euro 212.864,73 la pretesa erariale, visto che gli atti di recupero AGEA quantificano l'indebito in euro € 135.407,52 (all. 12 della produzione di parte convenuta);

e) censura il costrutto accusatorio – e, più direttamente ancora, l'operato amministrativo di AGEA – nella parte in cui non si avvede della sicura inapplicabilità, al caso di specie, delle ipotesi di "dichiarazione eccessiva

intenzionale" previste dall'art. 50 del Reg. CE n. 796/2004 e dall'art. 60 del Reg. CE n.1122/2009, sul presupposto che il comparente ha sempre dichiarato le estensioni di terreno che effettivamente deteneva e coltivava, poi ricomprendendole nel proprio fascicolo aziendale. Infatti, in ragione del citato contratto di affitto di azienda del 27.11.2006, debitamente registrato il successivo 01.12.2006, egli versava certamente nella condizione soggettiva prevista dall'art. 3 co. 1 lett. b) del D.M. 05.08.2004 (norma che prende in considerazione, agli effetti della "*definizione di «successione anticipata» di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003*", "*tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima"*). In sintesi, il contratto di affitto richiamato costituisce atto idoneo (ex circolare AGEA 24 aprile 2001, n. 35) a comprovare il titolo di conduzione di tutti i terreni costituenti il compendio aziendale, sia di quelli che i propri danti causa avevano in proprietà e che sono stati espressamente indicati nel contratto stesso, sia di quelli che avevano in affitto e che, pertanto, costituivano elementi dell'azienda. I propri danti causa – puntualizza il convenuto – avevano d'altronde dismesso la gestione e la conduzione dei beni aziendali affittati.

IX. All'odierna udienza di discussione, le Parti presenti, come da verbale di udienza, hanno illustrato le proprie tesi difensive e replicato a quelle avversarie, concludendo in senso conforme ai rispettivi scritti defensionali.

Considerato in

DIRITTO

1. La prosecuzione del giudizio è stata compulsata dal Requirente

tempestivamente (questa Sezione, sent. n. 59/2024). L'istanza del 28.11.2023 risulta depositata nel rispetto del termine perentorio di tre mesi decorrente dalla *conoscenza* maturata dall'Ufficio di Procura (20.11.2023) della irrevocabilità (prodottasi il 28.10.2020) della sentenza n. 987/2019 di definizione, a sua volta, del processo penale pregiudicante il presente giudizio. Secondo l'art. 107 co. 1 c.g.c., infatti, *"… se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione*". La norma, sistematicamente collocata di seguito a quelle che si occupano delle ipotesi di sospensione del processo contabile previste dagli artt. 105 e 106 c.g.c., introduce un trattamento giuridico unitario a proposito dei tempi e delle modalità di prosecuzione/riassunzione del giudizio sospeso in ragione di un provvedimento giudiziale che non rechi, *ab initio*, la fissazione della successiva (così è per la sospensione disposta ex art. 106 co. 2 c.g.c.). E, relativamente al *dies a quo* del termine trimestrale di prosecuzione, la disposizione deve essere interpretata, per entrambe le casistiche, come avente riguardo al momento della *"conoscenza"* (legale o effettiva) che le parti abbiano acquisito o della cessazione della causa di sospensione o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo pregiudicante ex art. 106 co. 1 c.g.c. In piena coerenza con il criterio direttivo posto dall'art. 20 co. 2 lett. a) L. n. 124/2015, l'art. 107 co. 1 c.g.c. recepisce, dunque, un principio processuale

di ordine generale oggetto di risalente affermazione nella giurisprudenza costituzionale. Con sentenza n. 34/1970, il Giudice delle leggi dichiarò infatti illegittimo l'omologo art. 297, comma primo, del Cod. proc. civile "*nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso*", sottolineando, in quell'occasione, che la previsione normativa originaria si prestasse ad imporre, irragionevolmente, a carico della Parte interessata alla prosecuzione del giudizio sospeso "*una diligenza più che normale"* (C. cost. sent. n. 34/1970 cit.). Una tale eccezionale diligenza, come evidente, sarebbe oggi irrazionalmente richiesta all'Ufficio di Procura (neppure parte del processo penale) se – come perorato da parte convenuta – si identificasse il *dies a quo* del termine per proporre istanza di prosecuzione del giudizio nel 28.10.2020, data in cui diviene irrevocabile la sentenza 987/2019. L'estinzione del giudizio anelata dal convenuto, a motivo della pretesa tardività dell'istanza di prosecuzione del giudizio, non può pertanto formare oggetto di favorevole delibazione.

2. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

3. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a stabilire se in questo giudizio ricorra effettivamente, e con che ampiezza, una portata pregiudicante del giudicato penale formatosi sulla sentenza d'appello penale n. 987/2019. Parte convenuta, infatti, nega in radice l'efficacia extra-penale di questa decisione: **(i)** invocando la previsione dell'art. 654 c.p.p. (secondo la quale *"nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la*

sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa"); **(ii)** l'evenienza che la sua condanna consegue a giudizio abbreviato (ipotesi valorizzata, per converso, dall'art. 651 co. 2 c.p.p.) e non a dibattimento (sulla correttezza della conclusione difensiva, cfr. già Cass. civile, SS. UU. n. 674/2010, poi costantemente ribadita dalla successiva giurisprudenza di legittimità). Al suggestivo assunto di parte convenuta occorre tuttavia dare risposta negativa, in quanto, per le composite ragioni che si vanno ad illustrare, esso si traduce nella infruttuosa messa in discussione dello stesso giudizio di pregiudizialità, fra questo processo e quello penale, rassegnato in forza dell'ordinanza collegiale n. 170/2013.

3.1. Bisogna dunque muovere dai recenti, articolati, approdi giurisprudenziali della Suprema Corte di legittimità in tema di rapporti fra processo civile e penale, rammentando che:

(a) con l'abolizione della pregiudiziale penale automatica, voluta dal codice di procedura penale del 1988/1989, risulta ripudiato il principio di unità della giurisdizione e di quello di prevalenza del giudizio penale in favore del principio della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e dell'autonomia dei giudizi (cfr. Cass., SS. UU. nn. 1445/1998, 1768/2011, 13661/2019). Di talché costituisce obbligo del giudice civile (e, *a fortiori*,

per il giudice speciale contabile) accertare autonomamente i fatti, senza incontrare limiti nell'attività istruttoria condotta dal giudice penale;

(b) il precipitato di questa superiore impostazione sta nella limitazione processuale dei casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi disciplinate, per un verso, dall'art. 75, comma 3, c.p.p. e, per altro, dall'art. 211 disp. att. c.p.c. (Cass., I, sent. 2700/2024);

(c) in particolare, la sospensione *necessaria* ex art. 75 co. 3 c.p.p. ("*se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione*…") – la cui *ratio* sta nell'esigenza di "*sollecita definizione del processo penale, rispetto all'interesse del soggetto danneggiato di esperire ivi la propria azione* (Cass., SS. UU., n. 13661/2019; C. Cost. sentt. nn. 168/2006 e 23/2015) – costituisce l' "*unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale"* (Cass., Sez. I, n. 2700/2024);

(d) in disparte dalla "*norma di eccezione*" (ancora Cass., Sez. I, n. 2700/2024) di cui al citato art. 75 c.p.p., viceversa, il coordinamento fra giudizio penale e civile (ed amministrativo nonché amministrativo contabile) viene processualmente realizzato:

– nei "*giudizi civili (o amministrativi) per le restituzioni ed il risarcimento del danno*", attraverso la "*regolamentazione dell'efficacia vincolante spiegata dalla sentenza penale irrevocabile di condanna"* (art. 651 c.p.p.), dalla "*sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto"* (651 *bis* c.p.p.) e dalla sentenza "*di assoluzione"* (652 c.p.p.);

- negli altri giudizi civili o amministrativi cd. "non di danno", attraverso l'art. 654 c.p.p. (regolante, partitamente, la "*efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi"*);

(e) tuttavia, la norma ritraibile dall'art. 654 c.p.p. costituisce solo il frammento di più ampia disciplina che esce completata dalla sua lettura congiunta con l'art. 295 c.p.c. ed il citato art. 211 disp. att. al c.p.p. (secondo il quale ultimo "… *quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale"*). Ne consegue, in altri termini, che la sospensione necessaria del processo civile (ed amministrativo nonché amministrativo-contabile), ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. (e 211 disp. att. c.p.p.), in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18725/2023). Inoltre, "*perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale* (Cass. SS.UU, sent. nn. 15248/2021 e 13661/2019; Id., ord. nn. 6834/2017, 18202/2018,

18918/2019, n. 2522/2021).

f) oltre i casi di pregiudizialità *necessaria* (ex art. 75 c.p.p. cit.) e di pregiudizialità *tecnica* (ex art. 211 disp. att. c.p.p, letto in combinato con gli artt. 295 c.p.c. e 654 c.p.p.), in altri termini, la sospensione del processo civile "*cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria… ed è meramente facoltativa*", con la conseguenza che "*il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità* (ovviamente, in sede di impugnazione ex artt. 360 c.p.c. o di ricorso 111 Cost: Cass. sez. un. sent. n. 408/2020; Id. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18725/2023; Cass., Sez. Lav., 14124/2023 nonché, Id. sent. nn. 1782/1985, 7821/1990 e 9261/2001).

3.1.1. La nozione di pregiudizialità tecnica appena ricostruita, di rilievo agli effetti della sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa (già ex art. 295 c.g.c.; ora, art. 106 c.g.c.), è stata d'altronde ampiamente interiorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte [cfr., per tutte, SS.RR. in s.g., ord. n. 2/2018 che fa proprio l'orientamento di Cass., IV, ord. n. 6510/2016 e, con esso, la lettura della questione per come *supra* sintetizzata alla lettera d)].

3.1.2. Quanto precisato rende evidenti, conclusivamente, le ragioni per cui si dimostra privo di pertinenza il richiamo, operato dal convenuto, alla (limitata) portata applicativa dell'art. 654 c.p.p. In dettaglio, all'evenienza, auspicata dal Mancuso Catarinella, che della sentenza irrevocabile penale di condanna n. 987/2019 possa riconoscersi, in quanto emessa all'esito di rito abbreviato, non il valore di giudicato in senso stretto ma quello di mera fonte di convincimento giudiziale in questo processo (Cass. 17316/2018; Cass.

20170/2018; Cass. 14570/2017; Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011), si frappone, in buona sostanza:

- sia il fatto che il giudizio di responsabilità amministrativa non può considerarsi "altro giudizio non di danno" (cui ha riguardo l'art. 654 c.p.p.);

- sia la circostanza che la sospensione ex art. 295 c.p.c., disposta dal Collegio in virtù di ordinanza n. 170/2013, di là dalle (qui) non vincolanti espressioni utilizzate non poteva che trovare fondamento nell'esercizio del corrispondente potere discrezionale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 18725/2023 cit.) accordatogli dall'ordinamento processuale (finalizzato, tendenzialmente, a prevenire ipotesi di conflitto fra giudicati: Cass., SS. UU., nn. 13661/2019, 12901/2013 e 5229/2016) piuttosto che in una effettiva (e, si osserva, insussistente) pregiudizialità tecnica fra giudizio contabile e penale.

3.1.2.1. La sentenza irrevocabile penale di condanna n. 987/2019, in definitiva, dispiega in questo processo efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 651 co. 2 c.p.p.

3.2. Si comprende a questo punto anche perché, come anticipato, l'assunto difensivo di parte convenuta si traduca, più o meno consapevolmente, nella messa in discussione, oggi, dell'esistenza dei presupposti acché, con l'ordinanza n. 170/2013, il Collegio potesse sospendere il presente processo di responsabilità amministrativa nelle more della definizione di quello penale. Solo per tale via, si ripete, potrebbe infatti negarsi, in questo processo, il valore operativo della norma di coordinamento posta dall'art. 651 c.p.p. Il che, non di meno, deve dirsi analogamente privo di efficacia persuasiva. Infatti:

(a) l'ordinanza n. 170/2013, che accolse la pertinente istanza allora

formulata proprio dal convenuto, al pari di ogni altro provvedimento che disponga la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. (oggi, art. 106 c.g.c.), è soggetto al rimedio tipico del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. (che nel giudizio contabile di responsabilità, in ragione del rinvio esterno ex art. 26 R.D. 1038/1933, fu ammesso innanzi alle SS. RR. di questa Corte già con le ordd. nn. 1 e 3 del 2012 del medesimo organo di nomofilachia contabile; oggi, cfr. art. 119 c.g.c.). Del mezzo in argomento, mai esperito tempestivamente dal Mancuso Catarinella, avrebbe del resto poco senso parlarsi, ora, stante la sopravvenienza del giudicato penale (Cass. sez. lav., n. 14124/2023 e SS.UU., n. 7932/2013 affermano infatti la inammissibilità per carenza di interesse del regolamento di competenza allorché, prima della sua definizione, sopravvenga il giudicato penale);

(b) per quanto, da ultimo, possa per *absurdum* reinterpretarsi l'assunto difensivo del convenuto come istanza di revoca dell'ordinanza n. 170/2013 – che, quale provvedimento non decisorio, è astrattamente assoggettato al disposto dell'art. 102 co. 2 c.g.c. – quest'ultima, del pari, non meriterebbe seguito. L'esercizio *negativo* di tale potere discrezionale – che si sottrae al rimedio del regolamento di competenza (Cass., sez. lav., sent. n. 14430/2004 con ampi richiami) – è imposto, in fattispecie, sia dalla sopravvenienza del giudicato penale sia dal fatto che la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, all'epoca, fu richiesta appunto dal convenuto.

4. L'efficacia extra-penale (ex art. 651 co. 2 c.p.p.) del giudicato penale fa sì che a questa Corte rimanga preclusa una ricostruzione storico-dinamica del "fatto" in termini difformi da quello accertato dalla sentenza penale. Per "fatto accertato" da quel plesso giurisdizionale, in particolare, deve

intendersi, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo configurato dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) nonché dalle circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (*ex multis*, Cass, sent. n. 15392/2018). Al giudice contabile è inibita, per questa via, "*ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento*" (tra le molte, cfr. questa Sezione nn. 181/2020 e 290/2020, con richiami).

4.1. Su questa premessa, il Collegio osserva che, con sentenza del 15.01.2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso esperito dall'odierno convenuto avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanisetta del 3.03.2016 [che lo aveva assolto dal capo di imputazione B) e che, confermata la condanna per il capo A pronunziata dal Giudice di prime cure, aveva ridotto a otto mesi di reclusione la più aspra pena inflittagli in primo grado], in riforma della sentenza rinviava a diversa Sezione della medesima Corte territoriale per un nuovo giudizio in relazione all'accertato difetto di motivazione sia quanto al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. sia quanto alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal convenuto in termini di indebita percezione di contributi pubblici (art. 316 ter c.p.) anziché di truffa (art. 640 c.p.). La sentenza n. 987/2019, accertata la sussumibilità della condotta del Mancuso Catarinella alla fattispecie delittuosa astratta ex art. 316 ter c.p. nonché la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., rideterminerà la pena in quattro mesi di reclusione previa conferma della

declaratoria di penale responsabilità dell'imputato per i fatti ascrittigli al capo di imputazione A).

4.2. Nell'impianto motivazionale della sentenza del Giudice del rinvio è centrale l'espressa affermazione con cui la III Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta (che riporta, fra l'altro, quella della Corte di Legittimità) evidenzia che *"deve ritenersi che nessun dubbio possa avanzarsi in ordine alla ricostruzione della condotta contestata, "univocamente orientata ad aumentare falsamente l'estensione dei terreni nella disponibilità dell'imputato al fine di incrementare l'ammontare dei contributi"*. Questa condotta, stando al capo di imputazione A), consiste nel fraudolento ottenimento di contributi dell'AGEA in forza della infedele dichiarazione, nel periodo dal 2005 al 2011, di una consistenza aziendale superiore a quella effettivamente in disponibilità in quanto falsamente comprensiva anche dei terreni di Ferraù Rosa Costanza, siti in Cerami siti al foglio 4 particella 8. La consistenza superficiaria indebitamente dichiarata assomma, preciserà la sentenza n. 987/2019, al "*15,71% dell'intera superficie denunciata ad AGEA*".

4.3. Il giudicato penale dà quindi sufficientemente conto di una vicenda percettiva antigiuridica che, al tempo stesso, integra gli estremi della fattispecie di responsabilità amministrativa contestata in citazione al convenuto, posto che, conformemente ad essa, l'ottenimento dei contributi da parte del Mancuso Catarinella consegue alle domande da questi presentate fra il 2005 ed il 2011 e, con riferimento al profilo soggettivo, l'incameramento è reso possibile anche dal fraudolento accreditamento della giuridica disponibilità – accertata come inesistente (e, per converso,

indefettibile ex art. 3 co. 1 DPR 503/1999: *ex plurimis,* C. conti, II, sent. n. 194/2020; App. Sicilia, sent. 44/A2020) – dei suoli appartenenti a Ferraù Rosa Costanza.

4.3.1. Con salvezza di quanto di sta per aggiungere a proposito del danno erariale, il compendio difensivo offerto dal convenuto, risolvendosi nel tentativo di rivalutare la vicenda per cui è processo in termini incompatibili con la portata del giudicato penale e con quanto nel complesso già illustrato, risulta immeritevole di seguito.

5. Il danno erariale risarcibile – la cui quantificazione sfugge alla portata pregiudicante del giudicato penale per essere tale elemento non rilevante ai fini della consumazione della fattispecie incriminatrice per cui è condanna – corrisponde alla totalità dei contributi incamerati dal convenuto e, dunque, ad euro **212.864,73** sì come prospettato, appunto, nell'atto introduttivo.

5.1. Al riguardo, deve precisarsi che la quantificazione effettuata dall'Ufficio di Procura muove dagli accertamenti espletati dalla GDF (all. 5 alla informativa di PG n. 7157/2011, acquisita all'Ufficio di Procura il 26.10.2011: *"esecuzione dei pagamenti"* - "lista dei beneficiari") dai quali consta che:

- i pagamenti percetti dal convenuto in regime di domanda unica 2005 – 2010 [euro 13.009,23 (domanda 2010 n. 00808263073) + 14.605,19 (domanda 2005 n. 50802686464) + 16.181,07 (domanda 2006 n. 60800317921) + 14.987,42 (domanda 2007 n. 70809777934) + 16.033,16 (domanda anno 2008 n. 80802426959) + 14420,8 (domanda anno 2009 n. 90806395712) ammontano ad euro 89.436,45;

- e che i pagamenti percetti a valere, a vario titolo, sul settore Sviluppo

Rurale ammontano 123.555,42.

5.1.1. Al netto di poco significative discrepanze (il totale complessivo dell'all. 5 alla informativa GDF è pari, infatti, alla maggior somma di euro 212.991,87), il *quantum* contestato in citazione corrisponde sostanzialmente, ed a sua volta, alla determinazione quantitativa (pari alla maggior somma di euro 213.829,58) computata dal provvedimento prot. AGEA UCCU.3655 del n. 2012/25 del 07.09.2012 (in atti), recante "*accertamento definitivo di indebita percezione*". Trattasi dunque di atto che, all'esito del ricevimento del verbale GDF di Camastra dell'11.11.2011, conclude l'autonoma istruttoria svolta dall'organismo pagatore per determinare l'indebito incassato dal convenuto.

5.1.2. L'illecito dichiarato-documentale commesso dal Mancuso Catarinella - che pone in questione una consistenza superficiaria pari al 15,71% dell'intera superficie denunciata ad AGEA e, dunque, una consistenza superiore all'ettaro ovvero al 0,5% – è avvinto al regime sanzionatorio della cd. dichiarazione eccessiva intenzionale ex art. 60, par. 1 del Regolamento (CE) N. 1122/2009 (nonché dell'art. 2 co. 1 e 3 co.1 L. n. 898/1986, letti in relazione all'art. 75 DPR 445/2000), atteso che, *ratione temporis*, esso si consuma fra il 2005 ed il 2010 e riguarda le corrispondenti campagne agricole. Il danno erariale, pertanto, corrisponde alla totalità dei contributi percepiti in rapporto alle campagne agricole in argomento.

5.2. Non giova al convenuto, per mettere in discussione la quantificazione del danno erariale, richiamarsi all'atto AGEA_78871_11.04.2024 (asseritamente impugnato con ricorso al Capo dello Stato, in ogni caso, peraltro, neppure definito a quanto consta in atti: all. 13 alla produzione del

convenuto) recante riesame del citato accertamento definitivo di indebita percezione prot. AGEA UCCU.3655 del n. 2012/25 del 07.09.2012, posto che esso, a ben considerare, è finanche più esiziale per le sue ragioni. L'atto di riesame – che nessuna perplessità e/o contraddizione introduce sul *quantum* condannatorio richiesto in citazione, a dispetto di quanto adombrato dal convenuto - non accoglie le istanze del Mancuso Catarinella e segue, in effetti, alla verificata soccombenza sostanziale del convenuto nel giudizio (penale e) amministrativo da lui interposto. Esso segnatamente:

- riquantifica il credito dell'organismo pagatore incentrando l'attenzione sul solo indebito correlato al regime di domanda unica, rimettendo per competenza alla Regione Siciliana (cfr., premesse, p. 7) il riesame della posizione debitoria del convenuto – che, quindi, certamente non viene meno (anzi, risulta confermata dall'amministrazione regionale: all. 14 alla produzione del convenuto) – concernente il settore sviluppo rurale;

- mantiene ferma la sorte capitale dell'indebito maturato in relazione al regime di domanda unica per le campagne agricole 2005 – 2010 (anzi, per gli anni 2005 e 2010, lo maggiora ulteriormente), aggiungendovi anche l'indebito prodottosi, per lo stesso titolo, a proposito delle campagne agricole 2011 e 2012 (fuori da questo processo);

- quantifica, infine, su tutte le poste gli interessi dovuti pervenendo a definirne l'ammontare in euro 21.290,55.

5.3. Anche a fronte dei provvedimenti amministrativi appena sopra elencati, scolora ogni portata probatoria della relazione tecnica di parte (all. 11 alla produzione di parte convenuta) – che, in effetti, è preordinata a mettere in discussione la legittimità degli stessi – la quale deve dirsi ulteriormente

inattendibile perché le pretese risultanze della Lista DEBITI e della Lista RECUPERI, interiorizzate nell'elaborato per dimostrare il minor danno erariale, non trovano riscontro in documenti che il Collegio abbia la possibilità di verificare. Rimane ferma, del resto, l'indifferenza del processo di (cognizione di) responsabilità amministrativa, e del suo esito, rispetto a paralleli procedimenti amministrativi allorché questi ultimi non siano culminati – come nel caso di specie – in alcun recupero effettivo degli esborsi integranti il danno erariale, come confermato dagli stessi recenti provvedimenti amministrativi formati da AGEA e della Regione Siciliana.

6. Alla luce di quanto illustrato, il Collegio, accertata e dichiarata la responsabilità amministrativa di **Mancuso Catarinella Antonio Giacomo (C.F. MNCNNG83E17B660R),** lo condanna:

- al pagamento in favore di **AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura** - della somma pari ad euro **212.864,73 (duecentododicimilaottocentosessantaquattro,73),** oltre rivalutazione dal dì dei singoli incassi e fino al deposito della sentenza. Sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

- alla refusione delle spese di giustizia, in favore dello **Stato**, che si quantificano in euro **538,81 (cinquecentotrentotto,81).**

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di **Mancuso Catarinella Antonio Giacomo (C.F. MNCNNG83E17B660R)** e, per

l'effetto, lo condanna:

- al pagamento in favore di **AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura** - della somma pari ad euro **212.864,73 (duecentododicimilaottocentosessantaquattro,73),** oltre rivalutazione dal dì dei singoli incassi e fino al deposito della sentenza. Sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

- alla refusione delle spese di giustizia, in favore dello **Stato**, che si quantificano in euro **538,81 (cinquecentotrentotto,81).**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **20 novembre 2024**.

L'Estensore — Il Presidente

Raimondo Nocerino — Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente — *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 gennaio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente